

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 197

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIOVANNI DI BENEDETTO

per i reati di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (ovvero in alternativa all'articolo 317 del codice penale); e agli articoli 81, capoverso, del codice penale, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero - in alternativa - concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 21 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 21 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Pordenone, 9 luglio 1993

Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO, nato a Pordenone il 15 febbraio 1944 e residente a Fontanafredda (PN), in ordine alle seguenti imputazioni:

a) delitto p. e p. dagli articoli 61 n. 2, 81 cpv, 110, 319 del codice penale (ovvero in alternativa articolo 317 del codice penale) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed anche al fine di commettere il delitto che segue,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale assessore alla viabilità, porti e trasporti, presso la regione Friuli-Venezia Giulia, e quindi come pubblico ufficiale, richiedeva, abusando della sua qualità e dei suoi poteri pubblici, come condizione per caldeggiare o viceversa osteggiare Gianni DE MARTIS, titolare della S.r.l. COSTRUZIONI TECNICHE FERROVIARIE, interessato alla stipula di contratti con la P.A., a questo stesso imprenditore di sostenere finanziariamente una televisione privata locale con l'esplicita intesa che una parte consistente di questa spesa (pari complessivamente a 420 milioni di lire) potesse essere impegnata dal responsabile della emittente per esaltare e pubblicizzare la propria pubblica immagine nel corso di telegiornali e dei dibattiti che ivi venivano trasmessi e comunque indirettamente riceveva una somma di denaro da parte del predetto DE MARTIS pari a circa 160 milioni che dirottava in favore della suddetta televisione, al fine di favorirlo nella stipula dei contratti con la P.A. e precisamente in riferimento ad un subappalto nell'ambito della realizzazione del Centro Intermodale di Pordenone, alla movimentazione di carri ferroviari all'interno del Porto di Trieste ed alla convenzione con la Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, in violazione di doveri di imparzialità incombenti sulle P.A.;

b) delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv del codice penale e 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva, mediante fatturazioni per operazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse, in tempi diversi, la somma complessiva di lire 160 milioni circa dalla S.r.l. CTF per il tramite di Gianni DE MARTIS ed ERMINI Ottavio senza che ciò risultasse dai bilanci delle società erogatrici e senza che i contributi fossero stati deliberati ufficialmente dai competenti organi.

In Pordenone e Trieste dal 1990 alla primavera 1992.

1. A seguito di plurime notizie di reato pervenute a questo Ufficio sulla gestione finanziaria di una televisione privata a carattere locale, si iniziavano indagini preliminari nei confronti della S.r.l. R.T.C.V. che di fatto gestiva l'emittente CH 55 e nei confronti della SIRIX INTERVITRUM S.p.a. che della prima detenevano le quote sociali. Le indagini ricevevano impulso ulteriore da una segnalazione inviata dal G.D. di questo Tribunale che stava curando la procedura di vendita dell'emittente, conseguente all'apertura del concordato preventivo relativo alla S.r.l. R.T.C.V., segnalazione inerente possibili condotte di distrazione di attività in favore della impresa individuale FILMIDEA di Ottavio ERMINI, che era il responsabile e direttore artistico della citata televisione.

Onde verificare la sussistenza e la consumazione del reato di cui all'articolo 236 cpv legge fallimentare elevabile nei confronti dell'ERMINI complessi accertamenti patrimoniali e fiscali venivano delegati alla Guardia di Finanza.

In tal modo si veniva a conoscenza di un, ancora non del tutto chiarito, intreccio fra la S.r.l. RTCV e la ditta individuale FILMIDEA, dell'esistenza di fatture fiscali per operazioni inesistenti (annotate nei registri contabili per aumentare i costi di impresa) e, per quanto in questa sede rileva, di numerose fatture emesse verso imprese regionali che, apparentemente giustificate da normale pubblicità, in realtà «coprivano» la campagna elettorale o comunque l'immagine di diversi partiti e di diversi esponenti politici.

2. A dire dell'ERMINI, infatti, «il meccanismo avveniva in questi termini: il politico o il suo segretario mi diceva di aver fissato con me una certa cifra e quindi io dovevo far passare i suoi spots o interviste varie; la cifra veniva coperta da fatture emesse nei confronti delle ditte che finanziavano il singolo politico. In pratica il partito o il politico non tiravano fuori alcun denaro. Per capire il fenomeno occorre dire che esso era generalizzato sia con riferimento alle varie campagne regionali e politiche e

sia con riferimento a tutti o quasi tutti i partiti» (vds. all. n. 1).

Queste dichiarazioni non si presentano prive di riscontri posto che indirettamente risultano confermate dalle deposizioni di alcuni dipendenti (vds. all. n. 2), nonché dal materiale rinvenimento di un elenco delle fatture stesse, fatto redigere dall'ERMINI (vds. all. n. 3).

Difficile accertamenti venivano esperiti, pertanto, sulla base di queste premesse, risultando violata non tanto la normativa penale tributaria, quanto la legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Giova peraltro evidenziare, onde chiarire la vastità del fenomeno e la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, che la più parte delle imprese interessate e dei beneficiari del denaro hanno reso ampie confessioni avanti a questo Ufficio.

Ci si permette di rinviare alla lettura degli interrogatori di SIMBOLI Renato, BESSEGA Bruno, GRIGOLIN Roberto, CRICO Umberta e TONON Giovanni per quanto attiene ad una modesta vicenda connessa alla campagna elettorale del 1992 per il P.D.S. (vds. all. n. 4).

Ci si permette di richiamare un'altra vicenda legata alla gestione della campagna elettorale, sempre per il 1992, relativa al P.S.I. (vds. all. n. 5), nonché quella connessa ad un sostanzioso contributo fatto avere alla televisione e cioè all'ERMINI, da parte delle più importanti imprese edili regionali, grazie all'interessamento della D.C. udinese (vds. all. n. 6).

3. Fatta questa sintetica e necessaria premessa, è doveroso porre in luce il rapporto che è emerso dal prosieguo delle indagini fra l'ERMINI Ottavio da un lato e la S.r.l. CTF dall'altro, e che appunto forma oggetto della presente richiesta.

Da un punto di vista strettamente documentale si constata che nel periodo 1990-1992 sono state emesse fatture da RTCV S.r.l. e da FILMIDEA nei confronti della S.r.l. CTF per l'importo complessivo di ben 420 milioni.

Di rilievo è anche l'annotazione, di pugno dell'ERMINI, sulla fattura n. 5/90 di FILMI-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEA ove si legge «parte dei 30 per le elezioni Di Benedetto» (vds. all. n. 7), nonchè il fatto che tutte queste sono ricomprese nell'elenco delle c.d. fatture politiche di cui s'è detto precedentemente. Su questa questione l'ERMINI rendeva dichiarazioni sempre più precise, che di seguito si riportano:

«La C.T.F. è gestita da un signore che si chiama DE MARTIS che ha sempre avuto l'idea dell'immagine. Questa persona l'ho conosciuta ad Udine e si disse interessato a promuovere la sua azienda che operava nel settore delle Ferrovie. Mi promise che avrebbe speso molto per le sue idee ed in questo senso abbiamo realizzato molti documentari e spot. Devo dire che il DE MARTIS era molto amico del DI BENEDETTO che era anche assessore ai trasporti e quindi quella scritta è di mio pugno e quindi fu lui a dirmi sostanzialmente di avere un occhio di riguardo per DI BENEDETTO. Devo dire che mi lasciava molto fare e mi diceva di promuovere l'immagine non solo di DI BENEDETTO ma anche di altri politici interessati al settore dei trasporti. Sono a conoscenza di una vicenda legata ad una ferrovia della ZIPR di San Vito al Tagliamento. Non so spiegarmi come mai la fattura 5 del 1990 riguardi il DI BENEDETTO in quegli anni interessato a consultazioni elettorali. Rispondo che probabilmente si riferiva ad uomini della sua corrente impegnati in consultazioni locali come quello di Lignano, tale CORRADO. Riconosco come mia la indicazione sulla fattura 9 del 1990; si riferisce a esponenti del P.S.I. interessati alle elezioni del 1990 che egli mi suggerì di sponsorizzare. Ritengo si trattò di accordi telefonici che lui fece con me molto signorili e senza alcuna pressione. Non mi disse mai esplicitamente il DI BENEDETTO dei suoi rapporti con la C.T.F. ma ricordo che il DI BENEDETTO mi chiese qualche volta se la C.T.F. mi aiutava economicamente come televisione dandomi del lavoro ed io confermai. Escludo di avere dato mai dei soldi a DI BENEDETTO. Devo precisare che il DE MARTIS sapeva perfettamente dei miei rapporti fiduciari con il DI BENEDETTO;

era un rapporto classico tra chi fa dei piaceri e chi li riceve, ma il DE MARTIS mi disse di non aver mai dovuto dare alcun denaro all'esponente politico, anzi parlò di tangente. So comunque che il DI BENEDETTO gli disse di dare una mano alla TV. Non so però precisare quali concreti favori furono fatti dal DI BENEDETTO nè se questi furono fatti. Mi risulta solo che questi fissò degli appuntamenti a Roma per conto del DE MARTIS, ...omissis...

Quanto ho dichiarato sulla C.T.F. in precedenza corrisponde al vero e non ho nulla da aggiungere, precisando che il rapporto con la C.T.F. si riferiva solo al DI BENEDETTO e non ad altri esponenti politici».

«Posso aggiungere che avevo avuto con il DE MARTIS alcuni contatti ed avevo avuto un rapporto di lavoro per pubblicizzare l'immagine della sua ditta. Siccome in quel periodo avevo difficoltà finanziarie collegate alla televisione e siccome essendone ancora proprietario ne avevo parlato con un po' tutti i miei referenti politici, il DI BENEDETTO mi disse che aveva trovato un imprenditore che mi avrebbe potuto aiutare con del lavoro. Mi presentò il DE MARTIS e iniziò quel rapporto continuativo che risulta dalle fatture. Mi ricordo che il DE MARTIS mi diceva che dovevo dare una mano al DI BENEDETTO per pubblicizzare la sua immagine. Il DE MARTIS puntava molto all'appalto per la privatizzazione del movimento carri ferroviari all'interno del porto di Trieste. Per altro era notorio che il FUSAROLI, presidente dell'ente porto fosse un uomo della corrente di Andreotti.

Il DE MARTIS dopo un po' di tempo mi fece capire di non essere soddisfatto del suo rapporto con il DI BENEDETTO in quanto non riusciva a concretizzare il progetto che aveva su Trieste.

Sapevo che la C.T.F. era interessata anche alla realizzazione del Centro Intermodale di Pordenone: sono cose che sentivo dire.

Quando il DE BENEDETTO andò al Senato nell'aprile del 1992 il DE MARTIS improvvisamente bloccò ogni rapporto e fece anche delle difficoltà per il pagamento

delle fatture arretrate. Io protestai con lui ed egli mi rispose dicendomi che avrebbe ripreso il nostro rapporto qualora il contratto per il porto di Trieste fosse stato sottoscritto». ...Omissis.

«Assistetti ad alcune telefonate tra il DI BENEDETTO ed il DE MARTIS nel corso delle quali quest'ultimo si lamentava e diceva che non avrebbe più pagato qualora non si fosse giunti alla firma del contratto. Sapevo che il DE MARTIS aveva dei rapporti molto intimi con il SARO, assessore all'industria, ma di diretta percezione non sono a conoscenza di nulla» (vds. all. n. 8).

4. Il titolare della S.r.l. C.T.F., DE MARTIS Gianni, sottoposto ad interrogatorio come indagato, rendeva il 14 giugno ampie dichiarazioni, le più importanti delle quali qui si riportano:

«Devo dire che più volte DI BENEDETTO ebbe a sollecitarmi di aiutare la televisione e mi diceva di rivolgermi all'ERMINI per concordare l'effettivo esborso di denaro. Se posso tentare di quantificare la percentuale vera di incidenza delle prestazioni in favore della C.T.F. fatta da CH 55 e FILMIDEA lo posizionerei nella misura del 50-60 per cento. Ciò dico perchè se uno spot di un minuto veniva normalmente circa tre milioni e siccome gli accordi erano che almeno una volta alla settimana io passassi sulla televisione anche come notizia di telegiornale, la cifra complessiva arrivava a 12 milioni al mese a fronte dei 20 che io sostanzialmente pagavo.

Ogni volta che ERMINI si trovava in difficoltà si rivolgeva al DI BENEDETTO affinché lui provvedesse per suo conto verso imprenditori locali e difatti più volte il DI BENEDETTO mi telefonava chiedendomi di dare una mano alla TV e ritengo che facesse ciò anche con altri, come l'ERMINI ebbe a dirmi. Da quello che io ho capito in pratica l'ERMINI era stato delegato dal DI BENEDETTO a quantificare l'entità dei miei interventi e fu lo stesso ERMINI in una qualche occasione a fronte del mancato pagamento di qualche fattura in quanto i servizi non erano stati passati

per TV a dirmi che ne avrebbe parlato al DI BENEDETTO mettendomi in cattiva luce.

Devo dire che a lungo andare, grazie alla conoscenza che avevo instaurato con il DI BENEDETTO, avevo acquistato un forte punto di riferimento in Regione e sapevo di poter contare su di lui. A lui mi rivolgevo per chiedere aiuto. Insomma il mio rapporto può essere chiarito in questi termini, prendere o lasciare, nel senso che se avessi continuato a sostenere la televisione e quindi la sua immagine avrei potuto ottenere tutti gli appoggi e tutte le raccomandazioni che mi servivano, altrimenti avrei trovato le porte chiuse. Queste cose mi venivano chiaramente dette in due occasioni dal DI BENEDETTO, una volta nel suo ufficio all'ITAS di Pordenone. Ma anche l'ERMINI ribadiva la minaccia che se io non pagavo quanto convenuto avrebbe avuto una diversità di comportamento sulla mia immagine televisiva. ...Omissis...

Ritengo che il DI BENEDETTO ebbe ad aiutarci con riferimento alla movimentazione dei carri all'interno del porto di Trieste. Io feci presente al DI BENEDETTO che l'Ente Porto avrebbe potuto risparmiare circa tre miliardi qualora avessero concluso con noi un accordo e gli chiesi sostanzialmente di essere presentato al FUSAROLI, che era Presidente dell'Ente Porto. Difatti il FUSAROLI mi chiamò ed io esposi quale era la convenienza per l'Ente nel giungere ad un accordo con me. ...Omissis.

Anche in questa occasione il DI BENEDETTO mi disse che mi avrebbe aiutato purchè io continuassi a sostenere finanziariamente CH 55. Devo dire che per noi quell'aggiudicazione era fondamentale per la stessa esistenza dell'impresa. ...Omissis.

Anche in riferimento alla concessione che ho sottoscritto con la zona industriale di Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento ebbi modo di parlarne con DI BENEDETTO per chiedere un suo intervento. Il consorzio aveva fatto una riunione con tutti gli industriali e mi convocò in qualità di gestore di tutte le altre zone industriali della Regione. Esposi il mio progetto che corrispondeva ad uno analogo fatto dalle ferrovie e poi proposi di sottoscrivere un

contratto di concessione, il TRAMONTIN disse che gli pareva una buona idea ma che non dipendeva da lui dovendo in realtà essere decisione dei due assessorati competenti Industria e Trasporti. Mi rivolsi al DI BENEDETTO ed egli mi promise che si sarebbe interessato nel quadro dei nostri rapporti».

Dichiarazioni che al G.I.P. confermava e specificava in questi termini:

«DI BENEDETTO, che già io conoscevo nell'ambito di normali rapporti tra la mia società e l'Ente Pubblico, mi disse esplicitamente che aveva l'esigenza di promuovere la sua immagine televisiva. La mia impresa in quel momento era interessata ad una concessione di committenza nella zona di Ponte Rosso, in relazione alla quale sia l'ERMINI che il DI BENEDETTO mi precisarono che per un esito favorevole dell'affare sarebbe stato necessario dare un concreto aiuto all'emittente CH 55, perchè diversamente, come mi fecero capire, anzi dicendomelo a chiare lettere, avrebbero provveduto ad adoperarsi per impedire o comunque rendere difficoltosa per quanto in loro potere l'ottenimento della concessione.

In tale contesto sia l'ERMINI che il DI BENEDETTO, in sedi separate, mi chiesero esplicitamente dei finanziamenti anche in nero. Io rifiutai tale modo di operare e avendo comunque necessità di promuovere l'immagine televisiva della mia ditta chiesi di effettuare della pubblicità, che sarebbe stata poi fatturata in misura maggiore del dovuto. Così poi avvenne, restando inteso che le maggiori somme fatturate rispetto al prezzo effettivo del servizio sarebbero state destinate a finanziare l'emittente. Preciso che negli accordi raggiunti sia con l'Ermini che con il DI BENEDETTO tali somme versate a CH 55 o FILMIDEA, comunque rappresentate dall'ERMINI, sarebbero poi state dirottate da questa al DI BENEDETTO. Preciso che la sovrapproduzione non avvenne su tutte le fatture, ma solo su sette o otto fatture su dieci, rispetto a tali fatture il valore della sovrapproduzione, cioè del contributo era del 40 o 50 per cento, mentre il rimanente 50 o 60 per cento

trovava effettiva giustificazione nella prestazione pubblicitaria».

In data 3 luglio 1993, il DE MARTIS si presentava spontaneamente avanti a questo ufficio e dichiarava tra l'altro:

«Il giorno seguente alla mia scarcerazione egli mi telefonò presumo da Roma sul mio cellulare e mi parlò di un problema assicurativo e mi chiese tra l'altro di potermi incontrare, ed io manifestai la mia disponibilità a risolvere questo problema assicurativo e quindi di incontrarci presso gli uffici dell'ITAS. Ci lasciammo con l'intesa di sentirci telefonicamente. In quell'occasione non mancò naturalmente di chiedere notizie sulla sua posizione in riferimento al mio arresto ed io risposi che non volevo e non potevo parlare di quell'argomento. Il giorno dopo mi richiamò nel pomeriggio sempre sul cellulare e mi disse che al Senato in commissione trasporti avevano bisogno di persone capaci e con le idee chiare e che avrei potuto essere uno di questi tecnici da interpellare: tuttavia avendomi anche nuovamente richiesto notizie dei colloqui con il dott. TITO ed essendomi ancora rifiutato di parlarne con lui vista la sua insistenza chiusi bruscamente il telefono, avendo capito che egli tentava un collegamento tra le due cose. ...Omissis.

Ricordo che in uno degli ultimi incontri che ebbi con l'ERMINI, probabilmente l'ultimo, che si svolse alla ITAS in Pordenone, egli ebbe a dirmi che DI BENEDETTO aveva dato a lui in nero una cifra di 20 o 30 milioni, non ricordo bene, mi aggiunse che non era giusto che il senatore dovesse tirare fuori il denaro e mi disse che io avrei dovuto reintegrarlo perchè il DI BENEDETTO era importante. Io risposi che non mi sembrava il caso e non ne vedevo la ragione, ma egli mi disse che le stesse cose me le avrebbe fatte dire dal DI BENEDETTO, il quale infatti mi disse se potevo io dare quel denaro all'ERMINI. Ma anche a lui ribadii che nè a titolo di ditta nè a titolo personale lo avrei fatto. Ciò avvenne verso maggio-giugno 1992». (Vds. all. n. 9).

5. Venivano acquisite le dichiarazioni testimoniali del prof. FUSAROLI Paolo.

In sintesi egli confermava l'interessamento del DI BENEDETTO in favore della C.T.F. S.r.l. in relazione alla concessione per la movimentazione dei carri ferroviari all'interno del Porto di Trieste. (Vds. all. n. 10).

All'esito di questa preliminare attività, pare a questo Ufficio che sussistano tutti i requisiti di legge per avanzare ulteriore richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO, il quale non ha inteso fino ad oggi fornire alcuna diversa eventuale spiegazione, nonostante sia stato raggiunto da rituale avviso di garanzia.

Si pone il problema di individuare quali illeciti previsti dal codice penale egli abbia commesso e cioè se il delitto di corruzione ovvero il delitto di concussione. Al riguardo, questo Ufficio ritiene di non potere dare ai fatti una sicura indicazione. Ed invero non è questa la sede per affrontare la difficile linea di demarcazione fra i due illeciti penalmente rilevanti, linea che, comunque, la Cassazione individua nella circostanza che in un caso viene in evidenza lo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione e nell'altro in una trattativa da pari a pari tra cittadino e funzionario, linea che, in effetti, va attentamente valutata e ponderata anche all'esito delle eventuali giustificazioni che il senatore DI BENEDETTO intendesse rendere.

6. In virtù di quanto esposto ed in applicazione degli articoli 343 e 344 c.p.p., questo Pubblico Ministero chiede l'autorizzazione a procedere e, quindi, a compiere, se del caso, tutti gli atti elencati nell'articolo 343 dello stesso codice di rito, nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO per tutti i reati indicati in epigrafe.

Imputazioni che sono naturalmente suscettibili di variazione, in relazione alle diverse argomentazioni difensive o comunque a quelle argomentazioni anche probatorie che eventualmente potranno essere acquisite successivamente, specie in sede dibattimentale, allo stato non prevedibili. Di modo che si richiede espressamente che

L'autorizzazione a procedere venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo o a quelli che dovessero emergere in conseguenza di una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella intrapresa fino a questa data.

Per quanto attiene ad eventuali profili processuali, vale la pena evidenziare sia che la Cassazione ammette e legittima la elevazione di imputazioni cosiddette alternative e sia che, nel caso di specie, sono stati rispettati i termini di cui all'articolo 344 comma 1, ultimo periodo, c.p.p. E vale la pena di ricordare che sussiste la competenza di questo Ufficio anche con riferimento al capo *a)* ai sensi dell'articolo 12 lettera *b)* c.p.p., in riferimento ad indagini portate avanti da questa Procura e di cui si è già riferito con precedenti richieste di autorizzazioni a procedere.

Si allegano gli atti di indagini menzionati nel corso della presente richiesta.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. Raffaele TITO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. Domenico LABOZZETTA)